



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18.03.2024 CONVOCATA ALLE ORE 11.00

O.D.G.:

- 1. Regolamento sulla tracciabilità: esame;**
- 2. Approvazione verbali;**
- 3. Comunicazioni del Presidente.**

Sono presenti: il presidente Nicola Marchetti e i consiglieri Alberta Musetti, Marzia Butteri, Koupsi Hicham, Massimiliano Bernardi, Matteo Martinelli e Filippo Mirabella.

Presenziano alla seduta: il dirigente Giuseppe Bruschi e la funzionaria Laura Oberti.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

La seduta ha inizio alle ore 11.08.

Il presidente Marchetti, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta mettendo in votazione i verbali delle riunioni del 01.03.2024, del 04.03.2024 e della seduta congiunta del 08.03.2024, che vengono approvati all'unanimità dei consiglieri presenti ai succitati incontri. Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e dà la parola al dirigente Bruschi per continuare l'esposizione della proposta di Regolamento sulla tracciabilità predisposta dagli uffici.

Il dirigente Bruschi illustra le lettere m), n), o), p), q), r) del comma 1, articolo 2, della proposta di Regolamento all'ordine del giorno, come di seguito indicato: m) *"pesa pubblica"*, ex art. 5 del *"Regolamento Riscossione"*: *l'impianto di pesatura pubblica dei "materiali da taglio" presente in località Miseglia nel Comune di Carrara;* n) *"tracciabilità"*, ex art. 21 del *"Regolamento Concessione"* ed ex art. 38 della *"Legge Regionale"*: *l'insieme delle operazioni finalizzate alla identificazione e verifica della provenienza dei "materiali da taglio"*; o) *"garanzia effettiva"*, ex art. 21 del *"Regolamento Concessione"* ed ex art. 38, della *"Legge Regionale"*: *l'esito positivo del controllo della veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese dal "Concessionario escavatore" ai fini del rispetto degli obblighi assunti con riferimento alla "filiera locale"*; p) *"tracciabilità cava-pesa"*: *l'insieme delle operazioni costituite da identificazione e verifica della provenienza dei "materiali da taglio", riconoscimento dello stesso nel sistema di trasporto del medesimo "materiali da taglio" presso la "pesa pubblica" in grado di fornire una "garanzia effettiva"*; q) *"tracciabilità pesa-opificio"*: *l'insieme delle operazioni finalizzate alla verifica delle attività di "lavorazione dei materiali da taglio" all'interno della "filiera locale" ai fini del raggiungimento della "garanzia effettiva"*; r) *"tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio" ex art. 38, comma 6 bis, della "Legge*



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

Regionale: l'insieme delle operazioni finalizzate alla verifica delle quantità dei "prodotti sostitutivi dei materiali da taglio", derivati dei "materiali da taglio", impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei "materiali da taglio" e lavorati nel "sistema produttivo locale" e cioè nella "filiera locale".

La consigliera Butteri chiede se alla pesa viene identificato il blocco attraverso un numero seriale.

Il dirigente Bruschi risponde affermativamente precisando che, per la parte cava-pesa, saranno rilevati anche dati geologici / giacimentologici. Il Dirigente illustra l'art. 3 della proposta di Regolamento all'ordine del giorno, come di seguito indicato: *'La "tracciabilità" dei "materiali da taglio" prevista dal "Regolamento Concessione" e dall'art. 38 della "Legge Regionale", si realizza in due fasi, cronologicamente distinte e di seguito indicate: a. La prima fase, denominata "tracciabilità cava-pesa", riguarda le operazioni che si realizzano nella "cava", prevedono il trasporto alla "pesa pubblica" e si concludono con l'attribuzione del peso ai singoli "materiali da taglio" secondo le specifiche descritte al successivo articolo 5; b. La seconda fase, denominata "tracciabilità pesa-opificio" riguarda le operazioni di trasporto a valle della "pesa pubblica" fino ai siti di lavorazione e si conclude con la "lavorazione dei materiali da taglio" nella "filiera locale", secondo le specifiche descritte al successivo articolo 6; 2. Ai fini di pervenire alla "garanzia effettiva" la prima fase è obbligatoriamente svolta secondo i processi e le metodologie indicate al successivo articolo 5; la seconda fase è viceversa disciplinata dal successivo articolo 6; 3. Le percentuali di lavorazione sono calcolate, fatte salve eventuali modifiche della "Legge Regionale", in proporzione alla percentuale di agro marmifero all'interno della "cava" oggetto di "Convenzione", con riferimento al peso dei "materiali da taglio" oggetto di "lavorazione dei materiali da taglio" all'interno della "filiera locale"; 4. Le percentuali minime di lavorazione dei "materiali da taglio", nella "filiera locale", devono essere raggiunte dal "Concessionario escavatore" nell'ambito della singola "cava" sulla base degli impegni assunti con le "Convenzioni" in solido con eventuali coconcessionari; 5. Le percentuali di lavorazione sono calcolate, su base biennale, a partire dalla data del 01/11/2023, quindi, con prima scadenza di biennio alla data del 30/10/2025 e successive scadenze al 30 ottobre dei successivi periodi biennali; 6. Le percentuali di lavorazione in loco sono calcolate sui "materiali da taglio", estratti nel singolo biennio e che verranno lavorati nella "filiera locale" entro un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza di ogni biennio; 7. Gli obblighi di tracciabilità per i "Concessionari" prorogati in virtù della registrazione EMAS decorreranno e saranno calcolati dai e nei bienni a partire dalla scadenza del periodo di*



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

proroga relativa alla registrazione EMAS'. Il Dirigente informa che è stato ritenuto opportuno perfezionare il testo del succitato articolo prevedendo l'inserimento nella parte iniziale del comma 7, articolo 3, della seguente locuzione: 'pesa-opifici'. Il Dirigente fa notare che il comma 6 dell'articolo 3 dà la possibilità alle imprese di lavorare i materiali da taglio nei sei mesi successivi alla scadenza di ogni biennio, termine che può essere modificato. Il Dirigente illustra sia l'art. 4 sia l'art. 5 della succitata proposta di Regolamento, come di seguito indicato: 'Articolo 4 - Obblighi della tracciabilità 1. La prima fase della tracciabilità, "tracciabilità cava-pesa", è obbligatoria per tutti i "Concessionari escavatori", ai fini sia di conferire "garanzia effettiva" al processo di tracciabilità, sia ai fini della contabilizzazione della percentuale di lavorazione del "materiale da taglio" nella "filiera locale", percentuale da raggiungersi a cura del "Concessionario escavatore" in solido con gli eventuali co-concessionari della "cava" stessa, sulla base agli impegni previsti dalle "Convenzioni", nonché anche quale adeguata procedura finalizzata a garantire il razionale e sostenibile utilizzo delle risorse minerarie presenti sul territorio dello stesso Comune di Carrara. La prima fase della tracciabilità "tracciabilità cava-pesa" è, altresì, obbligatoria anche per gli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della "Legge Regionale" nei Bacini Marmiferi di Carrara, quale adeguata procedura finalizzata a garantire il razionale e sostenibile utilizzo delle risorse minerarie presenti sul territorio dello stesso Comune di Carrara; 2. La seconda fase della tracciabilità, "tracciabilità pesa-opificio" è obbligatoria, per tutti i "Concessionari escavatori" ai fini di conferire "garanzia effettiva" al processo di tracciabilità ed è finalizzata alla contabilizzazione della percentuale di lavorazione del "materiale da taglio" nella "filiera locale"; percentuale da raggiungersi a cura del "Concessionario escavatore" in solido con gli eventuali co-concessionari della "cava" stessa, sulla base agli impegni previsti dalle convenzioni di cui all'art. 38 della "Legge Regionale" e del "Regolamento Concessione" e per come anche di seguito indicato al successivo Articolo 6. 3. Sono esclusi dall'obbligo della "tracciabilità pesa-opificio" i concessionari prorogati in virtù della registrazione EMAS per la vigenza di tale proroga. Articolo 5 – La Tracciabilità cava-pesa 1 Il Comune di Carrara garantisce la messa a disposizione, la manutenzione e l'aggiornamento di uno specifico software dedicato alla "tracciabilità cava-pesa", elaborato sulla base delle competenze acquisite a seguito della fase di sperimentazione realizzata su software similare; 2 Per ciascuna "cava", ogni "Concessionario escavatore" o "soggetto autorizzato" dovrà dotarsi di un equipaggiamento operativo consistente in uno o più dispositivi elettronici (smartphone/tablet/altro device) munito/i di fotocamera, con geolocalizzatore GPS e connettività dati e/o wi-fi, quale client del software di "tracciabilità cave-



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

pesa”; il software (app), messo a disposizione dal Comune di Carrara, dovrà essere installato sui suddetti dispositivi a cura di ogni singolo soggetto autorizzato; 3 Il Comune di Carrara garantisce l’assistenza continua ai “Concessionari escavatori” ed ai “soggetti autorizzati” per tutte le fasi di installazione, manutenzione ed aggiornamento del software di “tracciabilità cava-pesa”; 4 Ogni singolo “Concessionario escavatore” o “soggetto autorizzato” è tenuto a: a. “censire” ogni singolo “materiale da taglio” estratto dalla “cava”, secondo la procedura descritta nell’allegato A del presente Regolamento “disciplinare tecnico software cava pesa”; b. “compilare”, prima del trasporto verso la “pesa pubblica” dei “materiali da taglio”, la “lista di carico” elettronica attraverso l’utilizzo del software, di cui al precedente comma 2, contenente i singoli blocchi caricati sull’automezzo diretto verso la “pesa pubblica”, secondo le procedure e nelle modalità descritte nell’allegato A del presente Regolamento “disciplinare tecnico software cava pesa”;

Il presidente Marchetti chiede chi si occuperà della creazione del software.

Il dirigente Bruschi risponde che nella fase sperimentale l’affidamento era stato concesso alla ditta ‘Industrial Software srl’. Il Dirigente sottolinea l’importanza della lettera b), comma 4, dell’articolo 5 dov’è stato inserito, sulla base di alcune criticità evidenziate dalle imprese nell’analisi di Customer Satisfaction, l’obbligo di compilare, prima del trasporto, la lista di carico elettronica. Il Dirigente illustra sia l’art. 6 sia l’art. 7 della proposta di Regolamento sulla tracciabilità, come di seguito indicato: *‘Articolo 6 – La Tracciabilità pesa-opifici 1. Nella seconda fase denominata “tracciabilità pesa-opifici”; ogni “Concessionario escavatore” ed ogni operatore economico della “filiera locale” che effettua la “lavorazione del materiale da taglio” è libero di utilizzare programmi (software) e sistemi informatici di tracciabilità purché dotati delle caratteristiche indefettibili di seguito indicate; 2. I programmi (software) e sistemi informatici impiegati devono garantire: a. la gestione in sicurezza nella trasmissione dei dati al Comune di Carrara; b. la codifica nelle fasi di inserimento dati che consenta sempre ed a seguito di verifica sugli stessi software, di risalire ai soggetti interessati alla contabilizzazione dei dati utili al calcolo della filiera; c. la conservazione digitale a norma dei dati inseriti per un periodo almeno superiore di due anni della durata delle “Convenzioni”; 3. Nel caso in cui i suddetti programmi (software) e sistemi informatici utilizzati per la “tracciabilità pesa-opifici” risultino realizzati utilizzando una tecnologia “blockchain”, per gli stessi non varrà il requisito della identificazione della provenienza del dato, considerato che le transazioni dati all’interno di una “blockchain” risultano, di fatto, irreversibili; sarà cura di ogni singolo “Concessionario escavatore” od operatore economico della “filiera locale” comunicare al Comune se la tecnologia utilizzata risulta realizzata, tramite*



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

tecnologia “blockcahin” (comunicando, nel caso, la descrizione della “blockchain” utilizzata); 4. I suddetti programmi (software) e sistemi informatici utilizzati dai “Concessionari escavatori” o dagli operatori economici della “filiera locale” devono: a. associare a ciascun “materiale da taglio” la codifica attribuita in “cava” (numero univoco di cui all’allegato A al presente Regolamento “disciplinare tecnico software cava pesa”); b. consentire di verificare, con tracciabilità del dato comprensiva di foto del materiale, la consegna del “materiale da taglio” presso l’operatore economico che effettuerà la relativa lavorazione; c. consentire di verificare le attività di “lavorazione del materiale da taglio”; d. consentire di contabilizzare le perdite di peso del “materiale da taglio” per ogni singola lavorazione; 5. Con cadenza giornaliera i “Concessionari escavatori” o se da essi formalmente delegati gli stessi operatori economici che effettuano la “lavorazione dei materiale da taglio” nel “sistema produttivo locale”, sono tenuti a trasferire i dati di “lavorazione del materiale da taglio” a specifico server del Comune di Carrara secondo le indicazioni comunicate dal Comune ai sensi dell’art. 14, comma 2. Articolo 7 – Tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio 1. I “Concessionari escavatori” che forniscono “derivati dei materiali da taglio” per la realizzazione di “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio”, devono darne comunicazione mensilmente al Comune, indicando le quantità mensili di “derivati dei materiali da taglio” fornite agli operatori economici localizzati nel “sistema produttivo locale”; 2. I “Concessionari escavatori” o se da essi formalmente delegati gli stessi operatori economici localizzati nel “sistema produttivo locale” che utilizzano “derivati dei materiali da taglio” per la realizzazione di “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio”, dovranno trasferire i dati della produzione di tali prodotti secondo le indicazioni comunicate dal Comune ai sensi dell’art. 14, comma 2; 3. Le quantità in peso dei “derivati dei materiali da taglio”, utilizzati dagli operatori economici, localizzati nel “sistema produttivo locale” per la realizzazione di “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio” si aggiungono ai “materiali da taglio” lavorati in loco nella verifica del rispetto degli obblighi assunti in merito alla lavorazione dei prodotti escavati nella “filiera locale”; 4. Le percentuali di lavorazione sono calcolate, su base biennale, a partire dalla data del 01/11/2023, quindi, con prima scadenza di biennio alla data del 30/10/2025 e successive scadenze al 30 ottobre dei successivi periodi biennali; 5. Le percentuali di lavorazione in loco sono calcolate con riferimento ai “derivati dei materiali da taglio” per i quali è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1 del presente articolo nel singolo biennio e che verranno lavorati come “prodotti sostitutivi dei materiali da taglio” nella “filiera locale”, entro un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza di ogni biennio; 6. Gli obblighi di tracciabilità per i “Concessionari” prorogati in virtù



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, ARTICOLO 21

della registrazione EMAS decorreranno e saranno calcolati dai e nei bienni a partire dalla scadenza del periodo di proroga relativa alla registrazione EMAS; Il Dirigente precisa che è intenzione aggiungere nel comma 5 dell'articolo 6 la seguente frase 'sono tenuti a trasferire i dati di lavorazione del materiale da taglio *lavorati nella giornata...*' e d'integrare il comma 1, articolo 7, inserendo un'ulteriore specificazione nella parte del testo in cui si fa riferimento alle *quantità mensili* di derivati dei materiali da taglio.

Il consigliere Martinelli esprime perplessità sul calcolo delle percentuali di lavorazione dei derivati poiché ritiene che, in casi limiti, il numeratore potrebbe assumere un valore maggiore del denominatore.

Il dirigente Bruschi comunica di approfondire la problematica espressa dal consigliere Martinelli.

Il presidente Marchetti ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione odierna e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

Il Presidente
F.to Nicola Marchetti

La segretaria verbalizzante
F.to Erika Evangelisti